

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 2020, n. 15

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021

(b.u. 28 dicembre 2020, n. 52, straord. n. 2)

Capo VII

Disposizioni in materia di gestione del territorio

Art. 23

**Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
(legge urbanistica provinciale 2008)**

commi 1-7 omissis

8. Fatto salvo quanto previsto da questo comma, **l'articolo 86** della legge urbanistica provinciale 2008, come sostituito dal comma 3, **e la relativa delibera attuativa si applicano a partire dal 1° luglio 2021**. Fino a quest'ultima data continua ad applicarsi l'articolo 86, vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, con la relativa deliberazione attuativa. Quest'ultima normativa continua ad applicarsi anche dopo il 1° luglio 2021, con riguardo:

- a) ai titoli edilizi richiesti o presentati entro il 30 giugno 2021;
- b) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati alla data di entrata in vigore di questa legge;
- c) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati entro il 30 giugno 2021 se la relativa previsione è contenuta in piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 7 modificano gli articoli 83, 85, 88, 89, 90, 91 e sostituiscono l'art. 86 della legge urbanistica provinciale 2008; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 25

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.